

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 18 DEL 30-05-2020

APERTURA NEI GIORNI FESTIVI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020; l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e, in particolare, l'art. 10; - la circolare n. 19 del 23 maggio 2020 della Protezione civile regionale, ufficio del soggetto attuatore, che recita: "I sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura"; Considerato che il Comune di sant'Agata Li Battiati, appartiene alla Città Metropolitana di Catania;

Richiamati, in particolare, i sotto indicati articoli della predetta ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020:

- Art. 10 , "Chiusura nei giorni domenicali e festivi " secondo cui "è disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. E autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i C.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio ";
- Art. 23, "Uso obbligatorio della mascherina " con il quale "ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima";

Considerato:

.. che la situazione epidemiologica del territorio locale, nonché provinciale e regionale, sta facendo registrare una incoraggiante curva al ribasso; .. che i negozi e le altre attività commerciali del comune si sono adeguati ai protocolli di sicurezza sanitari e non sussistono, allo stato attuale, pericoli di assembramento all'interno o all'esterno degli esercizi commerciali;

Ritenuto, altresì, opportuno riportare le ulteriori specificazioni contenute nella circolare n. 19/2020 relative all'uso delle mascherine;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

con effetto Immediato e fino a disposizione contraria, per le ragioni in premessa riportate, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura, fermo restando il rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio.

Riconoscere ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell'apertura domenicale e festiva. Restano fatte salve le ulteriori fattispecie previste nell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

AVVERTE

Che nella circolare n. 19/2020 della Protezione Civile Regionale è stato evidenziato ulteriormente quanto segue:

“Uso mascherina”:

la mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 - "non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza " interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l'ordinanza n. 21 all'art. 23 prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

SANZIONI

La violazione del contenuto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. N. 33/2020.

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104; .. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 / 11/1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa, per le rispettive competenze, a cura del Comando di Polizia Locale:

- al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Agata Li Battiati;
- alla sezione staccata Protezione Civile di Sant'Agata Li Battiati;
- ai Responsabili dei Settori;
- alla prefettura di Catania – UTG.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune: www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it,

La presente Ordinanza viene notificata a tutti i soggetti di cui sopra che provvederanno, ognuno per le rispettive competenze alla sua esecuzione.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19 e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso.



Il Sindaco
(Dott. M. Rubino)